



COMUNE DI BERGAMO

Accademia di belle arti G. Carrara

STATUTO



Sommario

TITOLO I – NATURA E DENOMINAZIONE	3
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.....	3
TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 2 – Principi ispiratori e finalità istituzionali	3
Art. 3 - Attività didattiche	4
Art. 4 – Libertà di ricerca e di insegnamento.....	4
Art. 5 – Diritto allo studio	4
Art. 6 – Diritto all'informazione.....	5
TITOLO III – RISORSE E BENI PATRIMONIALI	5
Art. 7 - Risorse e competenze funzionali	5
Art. 8 - Dotazione dei beni patrimoniali	5
TITOLO IV – AUTONOMIA STATURARIA E REGOLAMENTARE	6
Art. 9 – Statuto	6
Art. 10 – Regolamenti	6
TITOLO V – ORGANI DELL’ACCADEMIA	7
Art. 11 – Principi generali.....	7
Art. 12 – Organi dell’Accademia.....	7
Art. 13 – Presidente.....	7
Art. 14 – Direttore.....	8
Art. 15 – Consiglio di amministrazione	9
Art. 16 – Consiglio accademico	10
Art. 17 – Collegio dei docenti	11
Art. 18 – Consulta degli studenti	11
Art. 19 – Collegio dei revisori dei conti.....	11
Art. 20 – Nucleo di valutazione	12
TITOLO VI – STRUTTURE AMMINISTRATIVE	12
Art. 21 - Organizzazione degli uffici	12
Art. 22 – Direttore amministrativo.....	13
TITOLO VII - NORME COMUNI.....	13
Art. 23 - Calendario dell'anno accademico	13
Art. 24 – Pubblicità delle delibere	13
Art. 25 - Incompatibilità.....	13
Art. 26 - Emanazione e modifiche dello Statuto	13
Art. 27 - Intese e convenzioni	13
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	14

TITOLO I – NATURA E DENOMINAZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 L'Accademia di Belle Arti G. Carrara, con sede a Bergamo in piazza Carrara 82/D, è nata nel 1796 come Scuola di Pittura e di Disegno per volontà del conte, collezionista e mecenate Giacomo Carrara, contestualmente alla Pinacoteca dell'Accademia Carrara, da lui donata alla città. Dal 1958 l'Accademia di Belle Arti G. Carrara è gestita dal Comune di Bergamo ed è legalmente riconosciuta dal 1988.

1.2 L'Accademia di Belle Arti G. Carrara (d'ora in avanti denominata Accademia) è un'istituzione pubblica di alta cultura, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Costituzione, inserita nel sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 508/99). Sulla base del medesimo dettato costituzionale e ai sensi della legge 508/99, l'istituzione garantisce la libertà di ricerca e d'insegnamento ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

1.3 L'Accademia ha personalità giuridica e capacità di diritto pubblico e privato.

1.4 A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l'Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Il presente statuto, in conformità alla legge 21.12.1999 n. 508 e al D.P.R. 28.02.2003 n. 132, ne disciplina l'organizzazione e l'attività.

TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 – Principi ispiratori e finalità istituzionali

2.1 L'Accademia, ai sensi dell'art. 2, commi 2,3,4 della L. 508/99, è sottoposta ai poteri di programmazione, coordinamento e indirizzo del settore AFAM del MIUR. L'Accademia può istituire e attivare corsi accademici di primo livello e secondo livello, corsi accademici di specializzazione, corsi accademici di perfezionamento e master, corsi accademici di formazione alla ricerca.

2.2 Fine primario dell'Accademia è sostenere la formazione, la specializzazione, l'aggiornamento e promuovere la ricerca e la produzione nel settore delle arti visive e delle discipline affini, con la partecipazione dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, secondo le rispettive competenze e funzioni;

2.3 L'Accademia organizza, cura, gestisce, tutta l'attività didattica utile al conseguimento per gli studenti di un titolo di studio equiparato alla Laurea;

2.4 per la realizzazione dei fini all'art. 2.2, l'Accademia provvede alla organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca, alla definizione e all'attuazione di specifici piani di sviluppo, alla promozione delle relazioni e delle collaborazioni con università, istituzioni e soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive;

2.5 L'Accademia sostiene la partecipazione di tutte le componenti dell'istituzione e si adopera affinché siano valorizzate le competenze;

2.6 L'Accademia promuove una formazione basata su un sapere critico e aperto, sostenendo la sperimentazione e l'aggiornamento, in costante rapporto con il dibattito culturale nazionale e internazionale;

2.7 L'Accademia prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività, di pubblicità e controllo della legittimità degli atti, sulla base di criteri di efficacia ed efficienza e dei principi di trasparenza e partecipazione.

Art. 3 - Attività didattiche

3.1 Il regolamento didattico è disciplinato nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali. Esso si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed internazionali e alle esigenze specifiche del territorio e del suo patrimonio artistico e culturale.

3.2 Il regolamento disciplina l'ordinamento degli studi al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche e di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo e individuali, agli stage e alle visite a musei e galleria d'arte, alla partecipazione a convegni, congressi ed esposizioni, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

3.3 L'Accademia, nel quadro delle attività formative, favorisce programmi integrati di studio e ricerca per gli studenti attraverso convenzioni con altre istituzioni accademiche e con Università italiane, europee ed extraeuropee; favorisce altresì la mobilità internazionale degli studenti e partecipa ai programmi di scambi internazionali secondo specifica regolamentazione e in conformità alla legislazione vigente.

3.4 In base ai livelli propri dell'alta formazione, l'Accademia programma i corsi di indirizzo sulla base della progressività e complementarietà degli studi, le finalità delle correlate attività di produzione e la verifica dell'efficacia dell'azione didattica, anche sperimentale. L'attività di produzione dell'Accademia deve rispondere alle esigenze culturali del territorio.

3.5 L'elaborazione e l'approvazione del regolamento avverranno secondo la normativa in materia.

Art. 4 – Libertà di ricerca e di insegnamento

4.1 L'Accademia garantisce libertà d'insegnamento ai docenti, nel rispetto dei principi della Costituzione, e autonomia alle strutture didattiche e di ricerca, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e dei doveri accademici.

4.2 L'Accademia riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e della didattica, favorendo le iniziative proposte dalle strutture didattiche e dai docenti, sostenendo la produzione artistica, la libertà e la pluralità culturale, garantendo alle sue componenti l'accesso ai finanziamenti e alle infrastrutture.

4.3 L'Accademia assicura la qualità e l'efficacia delle attività di formazione garantendo la connessione tra ricerca e insegnamento e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione.

Art. 5 – Diritto allo studio

5.1 L'Accademia, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso, anche se privi di mezzi, ai capaci e meritevoli.

5.2 Favorisce ogni forma di informazione, tutorato, orientamento e sostegno agli studenti con lo scopo di agevolare la scelta del percorso di studi e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro.

5.3 Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione.

5.4 Riconosce e valorizza il contributo degli studenti che intendano concorrere alla realizzazione dei suoi fini istituzionali. Favorisce e eventualmente promuove le attività culturali degli studenti, attraverso forme organizzate, anche in convenzione con enti pubblici o privati.

5.5 Garantisce attrezzature e spazi adeguati per quanti si trovino in condizioni di impedimento e favorisce l'inserimento degli studenti lavoratori.

5.6 Può erogare, anche in collaborazione con altre istituzioni, assegni o borse di studio o attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 – Diritto all'informazione

6.1 L'Accademia riconosce nell'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale non docente allo svolgimento dei propri fini istituzionali.

6.2 L'Accademia provvede all'organizzazione delle informazioni mediante strumenti volti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

6.3 L'Accademia garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come regolamentato dalle norme vigenti.

TITOLO III – RISORSE E BENI PATRIMONIALI

Art. 7 - Risorse e competenze funzionali

7.1 L'ambito di attività affidata all'esercizio e alla gestione dell'Istituzione è determinato e specificato tramite piani di programma annuali. All'Accademia sono assicurate le condizioni di autonomia gestionale con particolare riferimento alla dotazione e alla conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e finanziarie.

7.2 I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio di tale attività sono forniti all'Accademia mediante trasferimenti finanziari iscritti al bilancio comunale o altro ente pubblico (Stato, Regione, Provincia, Comune) ovvero erogati da soggetti terzi nonché da entrate proprie percepite sulla base di tariffe e proventi per l'accesso ai propri servizi e attività.

7.3 Per gli adempimenti necessari alla gestione finanziaria delle risorse si rimanda al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 8 - Dotazione dei beni patrimoniali

8.1 L'Istituzione, per il perseguimento delle proprie finalità, dispone dei beni immobili costituenti il fondo di dotazione. L'istituzione ha la propria sede in piazza Carrara 82/D Bergamo nell'immobile di proprietà del Comune di Bergamo.

8.2 L'Istituzione può disporre di entrate proprie costituite da proventi direttamente derivanti dalle proprie attività e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da parte dei soggetti terzi.

8.3 Il consiglio di amministrazione, in conformità agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale determina quote o contributi di iscrizione e frequenza degli allievi, i contributi per gli esami e i corrispettivi per i servizi individuali e collettivi.

8.4 Per il finanziamento delle spese relative alla gestione l'Accademia provvede:

- a. con fondi assegnati dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea.
- b. con i contributi che ad essa pervengono da altri enti, persone giuridiche e fisiche.

TITOLO IV – AUTONOMIA STATURARIA E REGOLAMENTARE

Art. 9 – Statuto

9.1 L'autonomia dell'Accademia è regolata dal presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 4 della legge 508/99;

9.2 in sede di prima applicazione, lo Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione;

9.3 la revisione dello Statuto e dei regolamenti di autonomia dell'Accademia è attuata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Art. 10 – Regolamenti

10.1 Il Consiglio di amministrazione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 15 il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, da emanarsi con decreti del Presidente;

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione quanto dei singoli centri di spesa;

10.2. Il Consiglio accademico delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei docenti e la Consulta degli studenti, con le modalità di cui al successivo art. 16, il regolamento didattico da emanarsi con decreto del Presidente.

Il regolamento didattico dell'Istituzione:

- a) disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dallo statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituto rilascia titoli di studio.
- b) fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche;

10.3 La consulta degli studenti si dota di un proprio regolamento relativamente all'elezione dei propri rappresentanti nei diversi organismi come previsto dal presente statuto. Il regolamento è emanato dal direttore, sentito il Consiglio accademico.

TITOLO V – ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 11 – Principi generali

11.1 In esecuzione della legge 508/99 e in riferimento al DPR. 132/03, l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio della collaborazione tra compiti di gestione amministrativa e di gestione della didattica, della produzione e della ricerca;

11.2 gli organi dell'Accademia, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati alle direttive generali.

Art. 12 – Organi dell'Accademia

12.1. Sono organi di governo dell'Accademia:

- il Presidente
 - il Direttore
 - il Consiglio di amministrazione
 - il Consiglio accademico
- Sono organi e strutture di gestione della didattica e della ricerca:

- il Collegio dei docenti
- la Consulta degli studenti

Sono organi di vigilanza, controllo, valutazione e garanzia:

- il Nucleo di valutazione
- il Collegio dei revisori

Art. 13 – Presidente

13.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo per quanto di competenza del Direttore, secondo l'art. 14 del presente Statuto.

13.2 Nomina e durata in carica

a. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.

b. il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al punto *a* entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procederà direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione;

c. l'ente gestore può formulare le proprie indicazioni al Ministro in sede di scelta della terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale da proporre al Consiglio accademico per la designazione del presidente.

d. la carica dura un triennio confermabile consecutivamente una volta sola.

13.3 Competenze

a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b. emana gli atti ed i decreti deliberati dal Consiglio di amministrazione, vigilando sul loro rispetto e adempimento;

c. propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;

d. assume, in caso di necessità e di urgenza, i necessari provvedimenti, da sottoporsi a ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva utile;

e. in particolare promuove, in coerenza con i programmi adottati dagli organi competenti, l'elaborazione da parte del Consiglio di amministrazione di strategie utili a valorizzare l'Accademia e

cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento delle attività programmate dall'istituzione.

Art. 14 – Direttore

14.1 Elezione e durata in carica

Il direttore è eletto dai docenti dell'Accademia, tra i docenti, anche di altre accademie, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. a) della legge 508/99. In prima applicazione del presente statuto, e fino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti, anche di altre istituzioni, che abbiano i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di diploma di accademico, oppure di laurea conseguita presso università;
- b. avere una anzianità di servizio nei ruoli di almeno 5 anni presso l'Accademia di belle arti "G. Carrara" o in altre accademie;
- c. non avere riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura, per le quali non siano già stati riabilitati;
- d. essere in possesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DPR n. 132/2003, di una pregressa esperienza artistico-professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi dell'art. 212 comma 3 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.

La carica dura un triennio confermabile consecutivamente una volta sola.

14.2. Competenze

- a. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Accademia, di cui possiede la rappresentanza legale relativamente alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca e la produzione;
- b. convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio accademico e sovrintende all'esecuzione delle rispettive delibere, in coerenza con gli indirizzi generali sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- c. emana direttive volte a dare attuazione al piano d'indirizzo e di programmazione delle attività didattiche e di ricerca deliberato dal Consiglio accademico o a specifici obiettivi definiti dai competenti organi;
- d. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti;
- e. vigila sul funzionamento dell'Accademia, impartendo direttive – nell'ambito dei poteri conferitegli dallo Statuto –, per la corretta applicazione delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e servizi didattici e di ricerca, per l'assegnazione delle relative responsabilità;
- f. è membro di diritto del Consiglio di amministrazione;
- g. promuove le iniziative e stipula le convenzioni con accademie e università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche e di ricerca, che valorizzino le attività di ricerca dell'Accademia.

14.3. Sostituzione in caso di assenza o di decadenza

Il direttore può affidare temporaneamente funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, finalizzate alla realizzazione di progetti o specifiche attività temporanee, a professori dell'Istituzione in possesso di particolari competenze, dandone comunicazione al consiglio accademico e al consiglio di Amministrazione. Il direttore può affidare temporaneamente funzioni di amministrazione che non gli siano inderogabilmente riservate.

Ove il Direttore, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, si procede ad una nuova elezione secondo quanto stabilito all'art. 14. comma 1.

14.4 Indennità di carica. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Accademia e stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15 – Consiglio di amministrazione

15.1 Composizione, nomina e durata in carica

a. il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri;

b. fanno parte del Consiglio di amministrazione:

- il Presidente
- il Direttore
- Un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico.
- uno studente designato dalla Consulta degli studenti.

c. alle sedute partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo;

d. il Consiglio di amministrazione può essere integrato di ulteriori membri, fino a un massimo di 2, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, soggetti pubblici e privati tra cui fondazioni o organizzazioni culturali e scientifiche che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con disposizione del Ministro;

e. i membri di cui al comma d. nominati successivamente rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione;

f. il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

15.2 Competenze

a. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia;

b. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione e di organizzazione;

c. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) del DPR. 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Accademia;

d. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la funzione pubblica.

e. vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico;

f. approva il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il Consiglio accademico;

g. determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti;

h. delibera l'eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio accademico;

i. delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della consulta degli studenti;

l. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Accademia, dallo statuto e dai regolamenti;

m. nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

n. delibera la misura dei compensi da attribuire ai componenti degli organi di cui all'art. 12, comma 1, previa verifica delle disponibilità di bilancio, nel rispetto dei limiti indicati dallo specifico decreto ministeriale.

15.3 Convocazione e funzionamento

a. Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte l'anno dal Presidente cui compete la formazione dell'ordine del giorno. Alla convocazione dovrà provvedersi anche quando ne facciano richiesta il Direttore dell'Accademia ovvero almeno un terzo dei consiglieri in carica;

b. le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri;

c. le deliberazioni avvengono a maggioranza dei votanti, con voto palese, escluso il Direttore amministrativo il cui parere va comunque verbalizzato. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

d. il Presidente può invitare a partecipare al Consiglio di amministrazione tutti coloro i quali reputi utile alla discussione, salvo allontanarli al momento del voto;

15.4 Verbali e deliberazioni

a. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

b. le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive e trasmesse alla Segreteria della Direzione amministrativa.

Art. 16 – Consiglio accademico

16.1 Composizione, nomina e durata in carica

a. fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:

– un docente, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, designato dal Collegio dei docenti;

– i docenti coordinatori dei corsi di diploma designati dal corpo docente;

– due studenti designati dalla Consulta degli studenti;

b. i membri eletti nel Consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

16.2. Competenze

a. il Consiglio accademico è l'organo competente a programmare e coordinare le attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca dell'Accademia;

b. determina il piano di indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e ne verifica l'attuazione;

c. assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a) dandone periodica relazione al Collegio dei docenti;

d. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;

e. delibera, sentito il Collegio dei docenti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti ai sensi di legge (art. 2, comma 7, lettera h, legge 508/99), il regolamento didattico e, sentita la Consulta degli studenti, il regolamento degli studenti;

f. sentiti il Collegio dei docenti e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti;

g. delibera il calendario accademico;

h. determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e collaborazione in campo scientifico e didattico

i. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di amministrazione e ad altri organi.

16.3. Convocazione, funzionamento e verbali

- a. il Consiglio accademico è convocato dal Direttore che ne fissa l'ordine del giorno; possono fare richiesta di convocazione anche almeno un quarto dei suoi componenti; in tal caso, il Direttore lo riunisce entro 20 gg. dalla data della richiesta.
- b. le riunioni del Consiglio accademico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri;
- c. al Consiglio accademico possono essere invitati a partecipare tutti coloro i quali possono essere utili allo sviluppo della discussione. Di norma sono invitati, senza concorrere a costituire i quorum, il Presidente e il Direttore amministrativo;
- d. i verbali sono sottoscritti da tutti i presenti e sono consultabili da chiunque ne abbia diritto;
- e. il Direttore si incarica di rendere note tempestivamente le decisioni redatte attraverso la Segreteria.

Art. 17 – Collegio dei docenti

17.1 E' costituito dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti e assistenti;

17.2 il Collegio dei docenti svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico e può esprimere pareri su tutti i campi di competenza del Consiglio accademico;

17.3 il Collegio dei docenti è convocato dal Direttore, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia motivata richiesta almeno un quarto dei suoi membri;

17.4 alle sue riunioni sono di norma invitati il Presidente, il Direttore amministrativo e la Consulta degli studenti.

Art. 18 – Consulta degli studenti

18.1 La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti e garante della loro partecipazione all'organizzazione dell'Accademia;

18.2 è composta da un numero di studenti, eletti dagli iscritti all'Accademia, proporzionato agli stessi come da art. 12, comma 1 del DPR. 132/03. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico (di cui all'art. 16 del presente Statuto);

18.3 esercita le funzioni propositive e consultive previste dal presente Statuto e dai Regolamenti, può formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico in merito all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti;

18.4 il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi e le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni della Consulta, ivi compresa in favore dei suoi membri un'indennità di carica;

18.5 i membri eletti nella Consulta restano in carica 1 anno, conservando sempre le condizioni di eleggibilità, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Art. 19 – Collegio dei revisori dei conti

19.1 Il collegio dei revisori costituito, con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca.

19.2 I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 88 del 27

gennaio 1992; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

19.3 espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

19.4 fino alla statizzazione, l'ente gestore ha facoltà di formulare al Ministro dell'Istruzione le proprie indicazioni per la designazione di uno dei revisori.

Art. 20 – Nucleo di valutazione

20.1 Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione professionale;

20.2 Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario (Anvur); la relazione è trasmessa al Ministero e costituisce quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

20.3 Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

TITOLO VI – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 21 - Organizzazione degli uffici

21.1 L'amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso ed è articolata in uffici. Con l'apposito regolamento emanato dall'organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

21.2 Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

21.3 L'incarico di direttore amministrativo è attribuito con delibera del C.d.A. su proposta del direttore ad un dipendente dell'Istituzione ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e appartenente all'area direttiva.

21.4 L'incarico di cui sopra può essere altresì attribuito, avuto riguardo delle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 165/2001.

Art. 22 – Direttore amministrativo

22.1 Il Direttore amministrativo è responsabile della struttura amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia. Egli è a capo delle strutture amministrative e svolge un'attività generale d'indirizzo, coordinamento e controllo del personale tecnico-amministrativo, in applicazione dei piani ed obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Accademia;

22.2 Competenze

- a. la determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - b. la vigilanza sulle attività amministrative e gestionali degli uffici, sui servizi e i beni dell'Accademia, nonché le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico-amministrativo;
 - c. la predisposizione, secondo quanto disposto nel presente Statuto e nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - d. la proposta al Consiglio di Amministrazione delle linee organizzative e delle modifiche dell'assetto organizzativo del personale non docente, nonché della sua assegnazione alle strutture, previa valutazione delle specifiche competenze necessarie;
 - e. la verifica e il coordinamento delle attività dei funzionari e dei responsabili degli uffici;
 - f. l'adozione dei provvedimenti di spesa per quanto di sua competenza;
 - g. l'esercizio di tutte le altre funzioni definite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento.
6. Il Direttore Amministrativo può delegare il funzionario più alto in servizio allo svolgimento di funzioni stabilite. In caso di cessazione del Direttore amministrativo, le funzioni vengono svolte dal funzionario di livello più alto in servizio.

TITOLO VII - NORME COMUNI

Art. 23 - Calendario dell'anno accademico

23.1 Il calendario accademico è deliberato con decreto dal direttore, sentito il consiglio accademico.

Art. 24 – Pubblicità delle delibere

24.1 Le deliberazioni previste nel presente statuto, ove non diversamente disposto, debbono essere pubblicate all'Albo dell'istituto per 10 giorni consecutivi.

Art. 25 - Incompatibilità

25.1 I componenti eletti nel C.d.A. non possono essere membri anche del Consiglio Accademico.

25.2 Le cariche di consiglieri di amministrazione e di componenti del collegio accademico sono incompatibili con la carica di rappresentante dell'R.S.U..

Art. 26 - Emanazione e modifiche dello Statuto

26.1 Le modifiche dello statuto debbono seguire l'iter previsto dal D.P.R. 132/2003. Sono deliberate dal consiglio di amministrazione sentiti gli organismi consultivi, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute da tenersi con intervallo di almeno un mese.

Art. 27 - Intese e convenzioni

27.1 Nel rispetto dei regolamenti di cui all'art.2, comma 7, della legge, l'istituzione può partecipare alla costituzione di politecnici delle arti, tramite convenzione che stabilisca fini, durata, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

27.2 Nel rispetto della normativa vigente, l'Accademia partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di formazione e ricerca e ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione del personale in collaborazione di enti nazionali ed internazionali. Ogni iniziativa deve essere, comunque, compatibile con i compiti istituzionali.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

28.1 Fino all'insediamento dei nuovi organi come risultano definiti dallo Statuto si applicano le seguenti norme transitorie:

28.2 Gli organi in carica al momento della emanazione del presente Statuto mantengono le loro funzioni fino al compimento degli atti necessari per la costituzione e la nomina dei nuovi organi.

28.3 Il Direttore in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimane in carica fino alla naturale scadenza del suo mandato.

28.4 Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione secondo le norme contenute nell'art. 7 del DPR n. 132/03 e recepite dal presente Statuto, l'incarico di Direttore Amministrativo si intende affidato al personale già in servizio presso l'Accademia di belle arti G. Carrara / Comune di Bergamo.

28.5 L'elezione del Consiglio Accademico dovrà avvenire assicurando la rappresentanza dei corsi ordinamentali e complementari vigenti.

28.6 L'Accademia di belle arti G. Carrara svolgerà la propria attività negli spazi e con le dotazioni che le verranno messi a disposizione dal Comune di Bergamo sulla base di un'apposita convenzione che verrà successivamente sottoscritta.